

Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite

Conclusa a New York il 13 febbraio 1946

Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 25 settembre 2012

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 2012

(Stato 26 febbraio 2016)

Considerato che l'articolo 104 dello Statuto delle Nazioni Unite² (Statuto) stabilisce che l'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini;

considerato che l'articolo 105 dello Statuto stabilisce che l'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini e che i rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all'Organizzazione,

l'Assemblea generale ha approvato la seguente Convenzione mediante una risoluzione adottata il 13 febbraio 1946 e l'ha proposta a ciascun Membro delle Nazioni Unite per adesione:

Art. I Personalità giuridica

Sezione 1

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Organizzazione) ha personalità giuridica. Essa ha la facoltà di:

- a) contrattare;
- b) acquistare e vendere beni immobili e mobili;
- c) stare in giudizio.

Art. II Beni, fondi e averi

Sezione 2

L'Organizzazione, con i suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, gode dell'immunità di giurisdizione, salvo esplicita rinuncia dell'Organizzazione a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

RU 2012 5683

¹ Dal testo originale francese.

² RS 0.120

Sezione 3

I locali dell'Organizzazione sono inviolabili. I suoi beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 4

Gli archivi dell'Organizzazione e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o conservati, sono inviolabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Sezione 5

Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione può:

- a) possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta;
- b) trasferire liberamente, da un Paese a un altro o all'interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l'oro o le divise in suo possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta.

Sezione 6

Nell'esercizio dei diritti a essa concessi in virtù della sezione 5 di cui sopra, l'Organizzazione tiene conto di ogni esigenza presentata dal Governo di uno Stato Membro, nella misura in cui ritenga di potervi adempiere senza pregiudicare i propri interessi.

Sezione 7

L'Organizzazione, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:

- a) da qualsiasi imposta diretta. Rimane tuttavia inteso che l'Organizzazione non chiedono l'esenzione da imposte non eccedenti la semplice remunerazione di servizi d'utilità pubblica;
- b) da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione d'importazione o d'esportazione, per gli oggetti importati o esportati dall'Organizzazione per il proprio uso ufficiale. Rimane tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non sono venduti sul territorio del Paese d'importazione, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dal Governo di detto Paese;
- c) da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione d'importazione o di esportazione sulle sue pubblicazioni.

Sezione 8

Sebbene l'Organizzazione non rivendichi in linea di principio l'esenzione dalle accise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili e immobili, gli Stati Membri provvedono a stabilire, ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti a garantirle l'esenzione o il rimborso di dette accise e tasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti importanti cui essa proceda per il suo impiego ufficiale.

Art. III Agevolazioni di comunicazione*Sezione 9*

L'Organizzazione beneficia, sul territorio di ogni Membro, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore pari almeno a quello da esso concesso a qualsiasi Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura.

Sezione 10

L'Organizzazione ha il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la sua corrispondenza per corrieri o valigie che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.

Art. IV Rappresentanti dei Membri*Sezione 11*

I rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dalle Nazioni Unite, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:

- a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;
- b) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;
- c) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate;
- d) esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell'esercizio delle proprie funzioni;
- e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
- f) stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali, nonché
- g) altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto precede, concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di chiedere l'esenzione da dazi doganali sugli oggetti importati (diversi da quelli che costituiscono i loro bagagli personali) o l'esenzione da accise o da tasse sulle vendite.

Sezione 12

Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dall'Organizzazione piena libertà di parola e totale indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, l'immunità di giurisdizione concernente parole, scritti o atti relativi a detto adempimento continua ad essere loro concessa anche dopo la cessazione del loro mandato.

Sezione 13

I periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri presso gli organi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e alle conferenze convocate dall'Organizzazione si trovano sul territorio di uno Stato Membro per l'esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza nei casi in cui l'applicazione di un'imposta sia subordinata alla residenza del contribuente.

Sezione 14

I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei Membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l'esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all'Organizzazione. Un Membro ha pertanto non solo il diritto ma il dovere di revocare l'immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Sezione 15

Le disposizioni delle sezioni 11, 12 e 13 non sono applicabili nel caso di un rappresentante di fronte alle autorità dello Stato di cui questi sia cittadino o di cui sia o sia stato rappresentante.

Sezione 16

Ai fini del presente articolo, il termine «rappresentante» designa tutti i delegati aggiunti, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari di delegazione.

Art. V Funzionari*Sezione 17*

Il Segretario generale determina le categorie di funzionari a cui si applicano le disposizioni del presente articolo e dell'articolo VII. Questi ne presenta l'elenco all'Assemblea generale e ne dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti i Membri. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi dei Membri.

Sezione 18

I funzionari dell'Organizzazione:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi);
- b) sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratificazioni versati dall'Organizzazione;
- c) sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;

- d) unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, non sono soggetti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- e) in materia di agevolazioni di cambio, godono degli stessi privilegi concessi ai funzionari di rango corrispondente appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso il Governo interessato;
- f) unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, godono delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionale;
- g) godono del diritto di importare in franchigia i mobili ed effetti di loro proprietà in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Sezione 19

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nella sezione 18, il Segretario generale e tutti i Sottosegretari generali, così come i loro congiunti e figli minorenni, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli inviati diplomatici conformemente al diritto internazionale.

Sezione 20

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell'interesse delle Nazioni Unite e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l'immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione. Il Consiglio di Sicurezza è competente per la revoca delle immunità del Segretario generale.

Sezione 21

L'Organizzazione collabora costantemente con le autorità competenti degli Stati Membri allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare ogni abuso che possa essere causato dai privilegi, immunità e agevolazioni elencati nel presente articolo.

Art. VI Esperti in missione per l'Organizzazione

Sezione 22

Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell'articolo V) in missione per l'Organizzazione godono dei privilegi e delle immunità necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni durante tutta la durata della missione, incluso il tempo del viaggio. Essi godono in particolare dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a) immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali;
- b) immunità da qualsiasi giurisdizione per quanto concerne gli atti da essi compiuti durante le loro missioni (parole e scritti compresi). Tale immunità continua a essere loro concessa anche dopo la conclusione delle loro missioni per l'Organizzazione;
- c) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;

- d) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l'Organizzazione;
- e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disciplinamenti monetari o di cambio;
- f) stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici per i loro bagagli personali.

Sezione 23

I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell'interesse dell'Organizzazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale può e deve revocare l'immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l'azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'Organizzazione.

Art. VII Lasciapassare delle Nazioni Unite

Sezione 24

L'Organizzazione può rilasciare lasciapassare ai suoi funzionari. Tali lasciapassare sono riconosciuti e accettati dalle autorità degli Stati Membri come titoli di viaggio validi, tenuto conto delle disposizioni della sezione 25.

Sezione 25

Le domande di visto (qualora sia necessario un visto) presentate dai titolari di detti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto dell'Organizzazione devono essere esaminate entro il più breve tempo possibile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.

Sezione 26

Agli esperti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, presentano un certificato attestante il fatto che essi viaggiano per conto dell'Organizzazione sono concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 25.

Sezione 27

Il Segretario generale, i Sottosegretari generali e i direttori, quando viaggiano per conto dell'Organizzazione con lasciapassare rilasciato dalla stessa, godono delle stesse agevolazioni concesse agli inviati diplomatici.

Sezione 28

Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate ai funzionari di rango analogo appartenenti a istituzioni specializzate qualora gli accordi che stabiliscono i rapporti di queste istituzioni con l'Organizzazione, di cui all'articolo 63 dello Statuto, contemplino una disposizione in tal senso.

Art. VIII Composizione delle controversie*Sezione 29*

L'Organizzazione prevede procedure adeguate per comporre:

- a) le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato in cui l'Organizzazione sia parte in causa;
- b) le controversie in cui sia coinvolto un funzionario dell'Organizzazione che, in virtù della sua situazione ufficiale, gode dell'immunità, qualora questa non sia stata revocata dal Segretario generale.

Sezione 30

Ogni divergenza sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvo ove le parti abbiano stabilito, per un determinato caso, di ricorrere a una diversa modalità di composizione. Se nasce una controversia tra l'Organizzazione e uno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo su ogni questione giuridica controversa, in conformità all'articolo 96 dello Statuto e all'articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945³. Il parere della Corte è accettato dalle parti come definitivo.

Articolo finale*Sezione 31*

La presente Convenzione è sottoposta a tutti i Membri dell'Organizzazione per adesione.

Sezione 32

L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione e la Convenzione entra in vigore nei confronti di ciascun Membro alla data in cui esso deposita il proprio strumento di adesione.

Sezione 33

Il Segretario generale informa tutti i Membri dell'Organizzazione del deposito di ogni strumento di adesione.

Sezione 34

Resta inteso che, quando uno strumento di adesione è depositato da un qualsiasi Membro, quest'ultimo deve essere in grado, in virtù del proprio diritto, di applicare i disposti della presente Convenzione.

Sezione 35

La presente Convenzione tra l'Organizzazione e ciascun Membro che abbia depositato il proprio strumento di adesione rimane in vigore per tutto il tempo in cui quest'ultimo è Membro dell'Organizzazione o fino a quando l'Assemblea generale non approvi una convenzione generale riveduta cui partecipi detto Membro.

Sezione 36

Il Segretario generale può concludere, con uno o più Membri, accordi aggiuntivi che modifichino i disposti della presente Convenzione, relativamente a quel Membro o quei Membri. Tali accordi aggiuntivi sono sottoposti, caso per caso, all'approvazione dell'Assemblea generale.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 26 febbraio 2016⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	5 settembre	1947 A	5 settembre	1947
Albania*	2 luglio	1957 A	2 luglio	1957
Algeria*	31 ottobre	1963 A	31 ottobre	1963
Angola	9 agosto	1990 A	9 agosto	1990
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita*	3 settembre	2015 A	3 settembre	2015
Argentina	12 ottobre	1956 A	12 ottobre	1956
Armenia*	29 aprile	2004 A	29 aprile	2004
Australia	2 marzo	1949 A	2 marzo	1949
Austria	10 maggio	1957 A	10 maggio	1957
Azerbaijan	13 agosto	1992 A	13 agosto	1992
Bahama	17 marzo	1977 S	10 luglio	1973
Bahreïn	17 settembre	1992 A	17 settembre	1992
Bangladesh	13 gennaio	1978 S	26 marzo	1971
Barbados	10 gennaio	1972 S	30 novembre	1966
Belgio	25 settembre	1948 A	25 settembre	1948
Belize	14 settembre	2005 A	14 settembre	2005
Bielorussia*	22 ottobre	1953 A	22 ottobre	1953
Bolivia	23 dicembre	1949 A	23 dicembre	1949
Bosnia ed Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Brasile	15 dicembre	1949 A	15 dicembre	1949
Brunei	1° agosto	2013 A	1° agosto	2013
Bulgaria	30 settembre	1960 A	30 settembre	1960
Burkina Faso	27 aprile	1962 A	27 aprile	1962
Burundi	17 marzo	1971 A	17 marzo	1971
Cambogia	6 novembre	1963 A	6 novembre	1963
Camerun	20 ottobre	1961 S	1° gennaio	1960
Canada*	22 gennaio	1948 A	22 gennaio	1948
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Centrafricana, Repubblica	4 settembre	1962 S	14 agosto	1960
Cile	15 ottobre	1948 A	15 ottobre	1948
Cina*	11 settembre	1979 A	11 settembre	1979
Hong Kong	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Macao	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	5 novembre	1963 S	16 agosto	1960
Colombia	6 agosto	1974 A	6 agosto	1974

⁴ RU 2012 5683 e 2016 767

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Congo (Brazzaville)	15 ottobre	1962 S	15 agosto	1960
Congo (Kinshasa)	8 dicembre	1964 A	8 dicembre	1964
Corea del Sud*	9 aprile	1992 A	9 aprile	1992
Costa d'Avorio	8 dicembre	1961 S	7 agosto	1960
Costa Rica	26 ottobre	1949 A	26 ottobre	1949
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	9 settembre	1959 A	9 settembre	1959
Danimarca	10 giugno	1948 A	10 giugno	1948
Dominica	24 novembre	1987 S	3 novembre	1978
Dominicana, Repubblica	7 marzo	1947 A	7 marzo	1947
Ecuador	22 marzo	1956 A	22 marzo	1956
Egitto	17 settembre	1948 A	17 settembre	1948
El Salvador	9 luglio	1947 A	9 luglio	1947
Emirati Arabi Uniti	2 giugno	2003 A	2 giugno	2003
Estonia	21 ottobre	1991 A	21 ottobre	1991
Etiopia	22 luglio	1947 A	22 luglio	1947
Figi	21 giugno	1971 S	10 ottobre	1970
Filippine	28 ottobre	1947 A	28 ottobre	1947
Finlandia	31 luglio	1958 A	31 luglio	1958
Francia	18 agosto	1947 A	18 agosto	1947
Gabon	13 marzo	1964 A	13 marzo	1964
Gambia	1° agosto	1966 S	18 febbraio	1965
Georgia	17 dicembre	2007 A	17 dicembre	2007
Germania	5 novembre	1980 A	5 novembre	1980
Ghana	5 agosto	1958 A	5 agosto	1958
Giamaica	9 settembre	1963 A	9 settembre	1963
Giappone	18 aprile	1963 A	18 aprile	1963
Gibuti	6 aprile	1978 S	27 giugno	1977
Giordania	3 gennaio	1958 A	3 gennaio	1958
Grecia	29 dicembre	1947 A	29 dicembre	1947
Guatemala	7 luglio	1947 A	7 luglio	1947
Guinea	10 gennaio	1968 A	10 gennaio	1968
Guyana	28 dicembre	1972 A	28 dicembre	1972
Haiti	6 agosto	1947 A	6 agosto	1947
Honduras	16 maggio	1947 A	16 maggio	1947
India	13 maggio	1948 A	13 maggio	1948
Indonesia*	8 marzo	1972 A	8 marzo	1972
Iran	8 maggio	1947 A	8 maggio	1947
Iraq	15 settembre	1949 A	15 settembre	1949
Irlanda	10 maggio	1967 A	10 maggio	1967
Islanda	10 marzo	1948 A	10 marzo	1948

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Israele	21 settembre	1949 A	21 settembre	1949
Italia	3 febbraio	1958 A	3 febbraio	1958
Kazakistan	26 agosto	1998 A	26 agosto	1998
Kenya	1° luglio	1965 A	1° luglio	1965
Kirghizistan	28 gennaio	2000 A	28 gennaio	2000
Kuwait	13 dicembre	1963 A	13 dicembre	1963
Laos*	24 novembre	1956 A	24 novembre	1956
Lesotho	26 novembre	1969 A	26 novembre	1969
Lettonia	21 novembre	1997 A	21 novembre	1997
Libano	10 marzo	1949 A	10 marzo	1949
Liberia	14 marzo	1947 A	14 marzo	1947
Libia	28 novembre	1958 A	28 novembre	1958
Liechtenstein	25 marzo	1993 A	25 marzo	1993
Lituania*	9 dicembre	1993	9 dicembre	1993
Lussemburgo	14 febbraio	1949 A	14 febbraio	1949
Macedonia	18 agosto	1993 S	17 novembre	1991
Madagascar	23 maggio	1962 S	26 giugno	1960
Malawi	17 maggio	1966 A	17 maggio	1966
Malaysia	28 ottobre	1957 S	31 agosto	1957
Mali	28 marzo	1968 A	28 marzo	1968
Malta	27 giugno	1968 S	21 settembre	1964
Marocco	18 marzo	1957 A	18 marzo	1957
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico*	26 novembre	1962 A	26 novembre	1962
Micronesia	5 dicembre	2008 A	5 dicembre	2008
Moldova	12 aprile	1995 A	12 aprile	1995
Monaco	8 marzo	2005 A	8 marzo	2005
Mongolia	31 maggio	1962 A	31 maggio	1962
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	8 maggio	2001 A	8 maggio	2001
Myanmar	25 gennaio	1955 A	25 gennaio	1955
Namibia	17 luglio	2006 A	17 luglio	2006
Nepal*	28 settembre	1965 A	28 settembre	1965
Nicaragua	29 novembre	1947 A	29 novembre	1947
Niger	25 agosto	1961 S	3 agosto	1960
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	18 agosto	1947 A	18 agosto	1947
Nuova Zelanda	10 dicembre	1947 A	10 dicembre	1947
Tokelau	10 dicembre	1947 A	10 dicembre	1947
Paesi Bassi	19 aprile	1948 A	19 aprile	1948
Pakistan	22 settembre	1948 A	22 settembre	1948

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Panama	27 maggio	1947 A	27 maggio	1947
Papua Nuova Guinea	4 dicembre	1975 S	16 settembre	1975
Paraguay	2 ottobre	1953 A	2 ottobre	1953
Perù	24 luglio	1963 A	24 luglio	1963
Polonia	8 gennaio	1948 A	8 gennaio	1948
Portogallo*	14 ottobre	1998 A	14 ottobre	1998
Qatar*	26 settembre	2007 A	26 settembre	2007
Regno Unito	17 settembre	1946 A	17 settembre	1946
Romania*	5 luglio	1956 A	5 luglio	1956
Ruanda	15 aprile	1964 A	15 aprile	1964
Russia*	22 settembre	1953 A	22 settembre	1953
San Marino	22 febbraio	2012 A	22 febbraio	2012
Santa Lucia	27 agosto	1986 S	22 febbraio	1979
Seicelle	26 agosto	1980 A	26 agosto	1980
Senegal	27 maggio	1963 S	20 giugno	1960
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Singapore	18 marzo	1966 S	9 agosto	1965
Siria	29 settembre	1953 A	29 settembre	1953
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	9 luglio	1963 A	9 luglio	1963
Spagna	31 luglio	1974 A	31 luglio	1974
Sri Lanka	19 giugno	2003 A	19 giugno	2003
Stati Uniti d'America*	29 aprile	1970 A	29 aprile	1970
Sudafrica*	30 agosto	2002 A	30 agosto	2002
Sudan	21 marzo	1977 A	21 marzo	1977
Svezia	28 agosto	1947 A	28 agosto	1947
Svizzera	25 settembre	2012 A	25 settembre	2012
Tagikistan	19 ottobre	2001 A	19 ottobre	2001
Tanzania	29 ottobre	1962 A	29 ottobre	1962
Thailandia*	30 marzo	1956 A	30 marzo	1956
Timor Est	23 gennaio	2015 A	23 gennaio	2015
Togo	27 febbraio	1962 S	27 aprile	1960
Trinidad e Tobago	19 ottobre	1965 A	19 ottobre	1965
Tunisia	7 maggio	1957 A	7 maggio	1957
Turchia*	22 agosto	1950 A	22 agosto	1950
Turkmenistan	23 novembre	2007 A	23 novembre	2007
Ucraina*	20 novembre	1953 A	20 novembre	1953
Uganda	9 luglio	2001 A	9 luglio	2001
Ungheria	30 luglio	1956 A	30 luglio	1956

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Uruguay	16 febbraio 1984 A	16 febbraio 1984
Venezuela*	21 dicembre 1998 A	21 dicembre 1998
Vietnam*	6 aprile 1988 A	6 aprile 1988
Yemen	23 luglio 1963 A	23 luglio 1963
Zambia	16 giugno 1975 S	24 ottobre 1964
Zimbabwe	13 maggio 1991 A	13 maggio 1991

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

